

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Franco Matera, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 marzo 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(342) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EGIDIO PAOLO AMATUZIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano), GIORGIO BIGNOTTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Castellana Castel Goffredo), NICOLA VARONE (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Anгри Calcio 1927 ASD), FRANCESCO NUGNES (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Verolese Calcio) e le Società ASD BOJANO, AC CASTELLANA CASTEL GOFFREDO, US ANGRİ CALCIO 1927 ASD e ASD NUOVA VEROLESE CALCIO • (nota n. 5229/1204pf10-11/AM/ma del 10.2.2012).**

Alla riunione del 29.3.2012 con l'accordo della Procura federale i deferiti Giorgio Bignotti e la Soc. AC Castellana Castel Goffredo hanno richiesto, tramite il proprio legale, l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giorgio Bignotti e la Soc. AC Castellana Castel Goffredo, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Giorgio Bignotti, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) ; pena base per la Soc. AC Castellana Castel Goffredo, sanzione della ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 1.000,00];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento prosegue per le altre parti deferite.

La CDN, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Mario Manca, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

l'inibizione in confronto di:

- Amatuzio Egidio Paolo, per mesi otto;
- Varone Nicola, per mesi dieci;
- Nugnes Francesco, per mesi dodici.

l'ammenda in danno di:

- ASD Bojano di € 1.500,00;
- US Anгри Calcio 1927 ASD € 2.500,00;
- ASD Nuova Verolese Calcio € 3.000,00.

Osserva quanto segue.

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il soggetti in epigrafe e le società di cui costoro erano Presidenti, all'epoca dei fatti, per rispondere, rispettivamente:

- i Signori Amatuzio, e Varone della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per aver provveduto al parziale deposito presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti degli accordi economici sottoscritti con i propri tesserati, contravvenendo così a quanto prescritto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF;
- il Signor Nugnes Francesco, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione ai fatti descritti nella parte motiva, per non aver provveduto al deposito presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti degli accordi economici sottoscritti con i propri tesserati, contravvenendo così a quanto prescritto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, come attestato dall'Ufficio Tesseramento Interregionale;
- le Società in rubrica a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitate ai proprio Presidenti, stante il rapporto di immedesimazione organica con le società di appartenenza.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al sig. Giorgio Bignotti e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società AC Castellana Castel Goffredo.

Accoglie il deferimento per le altre parti e, per l'effetto, infligge:

al Sig. Amatuzio Egidio Paolo, l'inibizione per mesi 8 (otto);

al sig. Varone Nicola, l'inibizione per mesi 8 (otto);

al sig. Nugnes Francesco, l'inibizione per mesi 8 (otto).

e l'ammenda alle società:

- ASD Bojano, di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- US Anгри Calcio 1927 ASD, € 1.500,00 (millecinquecento/00);

- ASD Nuova Verolese Calcio, € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(170) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG. GIULIANO GIUSEPPE MEDICI, MARCELLO MEDICI, ANGELO AGABBIO, GIUSEPPE ANFOSSI, GIOVANNI MULTINEDDU E PIER PAOLO PORCHERI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 15 del 20.10 .2011).**

La Procura Federale, con atto del 9 marzo 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna i sigg.ri:

- 1) MEDICI Giuliano Giuseppe, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 9 agosto 2007 al 10 giugno 2008, la carica sociale di A.U. della soc. U.S. Tempio srl, svolgendo in tale veste le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alle responsabilità nel dissesto economico-patrimoniale della Società stessa in quanto A.U. in carica al momento dello scioglimento e della messa in liquidazione;
- 2) MEDICI Marcello, per la violazione dell' art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, essendo stato proprietario del 51% delle quote sociali della soc. U.S. Tempio srl dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008, svolgendo le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
- 3) AGABBIO Angelo, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, essendo stato proprietario del 49% delle quote sociali della soc. U.S. Tempio srl dal 28 giugno 2007 al 10 giugno 2008 e membro dell'organo direttivo della stessa nella stagione 2007/2008, svolgendo le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
- 4) ANFOSSI Giuseppe, per la violazione dell'art. 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Vicepresidente della soc. U.S. Tempio srl dal 21 giugno al 10 ottobre 2006 e quella di membro dell'organo direttivo della stessa con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007, svolgendo le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
- 5) MULTINEDDU Giovanni, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto la carica di A.U. della soc. U.S. Tempio srl dal 19 ottobre 2006 al 9 marzo 2007 e quella di membro dell'organo direttivo della stessa con delega di rappresentanza nella stagione 2006/2007 dal 19 ottobre 2006, svolgendo le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società;
- 6) PORCHERI Pier Paolo, per la violazione dell'art. 1 del CGS, in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto dal 9 marzo al 9 agosto 2007, la carica sociale di A.U. della soc. U.S. Tempio srl, svolgendo le funzioni gestionali nell'ambito societario nel biennio antecedente il fallimento, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società.

La Commissione Disciplinare, Territoriale con decisione del 20 ottobre 2011, dichiarava l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti deferiti per la mancata osservanza del termine di cui all'art. 32 comma 11 del CGS, che nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva dovessero concludersi prima dell'inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale e che la data di denuncia dei fatti è da ritenersi quella in cui è stata comunicata alla FIGC la sentenza dichiarativa del fallimento della U.S. Tempio srl (cfr. delibera n° 2 Corte Giustizia Federale - II Sez. C.U. 27/CGF stagione sportiva 2010/2011), ritenendo che tale comunicazione è sicuramente antecedente al 2 settembre 2008, data di revoca dell'affiliazione della Società stessa alla FIGC e che pertanto le indagini avrebbero dovuto concludersi, secondo entrambe le versioni del comma 11 dell'art. 32 CGS, tenuto in considerazione che entro la data del 30 giugno 2009 non risulta essere stata concessa alcuna proroga da parte della Corte di Giustizia Federale, evidenziando che entro la predetta data le indagini non erano ancora iniziate e che il Procuratore Federale solo in data 24 luglio 2009 delegava due Sostituti allo svolgimento dei dovuti accertamenti.

Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale preliminarmente eccepisce che il deferimento non si era regolarmente instaurato nei confronti dei sigg.ri Multineddu e Porcheri per omessa notifica, e che pertanto la loro posizione doveva essere stralciata per instaurare il regolare contraddittorio. Nel merito insisteva per la regolarità del rispetto dei termini di cui al procedimento, sostenendo l'assoluta irrilevanza della data del deferimento indicata impropriamente dalla Commissione Disciplinare territoriale, rilevando che la stessa produce effetti ai fini dei termini di prescrizione delle violazioni disciplinari. Infine si adduceva che nel caso in esame, l'apertura del procedimento da parte del Procuratore Federale è avvenuta il 24 luglio 2009 e, quindi, dopo il termine consentito dal Codice per lo svolgimento delle indagini. Ed è per queste ragioni che, partendo dalla consapevolezza dell'impossibilità di svolgimento d'indagini, il procedimento viene avviato senza l'apertura di una connessa indagine, come rilevabile dalla mancata indicazione del numero d'indagine, e viene affidato a due Sostituti esclusivamente per la fase requirente; di conseguenza nessuna indagine è stata svolta nel caso in esame, tanto è vero che il deferimento è stato predisposto *per tabulas*, avvalendosi della documentazione in atti, a differenza di numerosi altri procedimenti analoghi, per i quali la Procura ha proceduto all'acquisizione di atti d'indagine quali relazioni ispettive COVISOC, bilanci d'esercizio, contratti di sponsorizzazioni ecc.

Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, la Procura Federale conclude chiedendo la riforma della decisione presa dalla CDT Sardegna e l'applicazione delle sanzioni richieste in primo grado di giudizio.

Alla riunione odierna è comparso il sig. Giuliano Giuseppe Medici, il quale ha insistito per la conferma della decisione impugnata; è comparso altresì il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione proposta con le sanzioni dell'inibizione per anni cinque al sig. Giuliano Giuseppe Medici, anni quattro per i sigg.ri Marcello Medici e Angelo Agabbio, anni uno per il sig. Giuseppe Anfossi.

L'impugnazione proposta dalla Procura Federale, così come formulata, appare carente sia in fatto che in diritto; infatti tutte le motivazioni addotte a sostegno del gravame non possono essere condivise da questa Commissione, che al contrario condivide sotto ogni aspetto le motivazioni sostenute dalla CDT presso il Comitato regionale Sardegna, con il CU N°15 del 20 ottobre 2011, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e riportate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e conferma la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, disposta con il Comunicato Ufficiale n. 15 del 20 ottobre 2011.

**(231) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO LIARDA (Presidente della Soc. ASD Madonie Polizzi G. Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI ALTAMONTE (Presidente della Soc. Pol. Corleone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(233) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARMELO SIDOTI (Presidente della Soc. ASCD Città di Oliveri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(234) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. JOSE' REALI (Presidente della Soc. Pol. D. Città di Canicattini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(235) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE RAO (Presidente della Soc. ACD Ciminna) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(236) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ANGELO PESCE (Presidente della Soc. ASD Castel di Judica) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(237) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE FISICHELLA (Presidente della Soc. ASD Cometa Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(238) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ENRICO FERRO (Presidente della Soc. Junior Ramacca) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(239) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARCELLO LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Partinicaudace) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(240) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI NORATO (Presidente della Soc. FCD Città di Castellana) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(241) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. VINCENZO CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Nicosia) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(242) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SETTIMO ACCETTA (Presidente della Soc. ASD Patti Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(243) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO SCALISI (Presidente della Soc. ASD Carlentini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(244) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CORRADO FANCELLO (Presidente della Soc. ASD Netina Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

**(245) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ORLANDO LEO (Presidente della Soc. ASD Mediterranea Nizza) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 199/cdt11 del 6.12 .2011).**

Occorre premettere in fatto quanto segue.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva di riferimento.

Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, ancorchè di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale.

Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 7 febbraio 2011, in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati organizzati da detto Comitato non avevano perfezionato l'iscrizione al campionato di competenza, in quanto si erano indotte a regolarizzare la propria posizione entro il secondo termine, incorrendo pertanto nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, deferisse le società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00.

Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano la ASD Patti Calcio, la ASD Partinicaudace, la ASD Madonie Polizzi, la ASD G. Calcio, la ASD Mediterranea Nizza, la ASD Carlentini, la ASD Netina Calcio, la ASD Nicosia, la ASD Castel di Judica, la ASD Ciminna, la Pol. Di. Città di Canicattì, la FCD Città di Castellana, la ASCD Città di Oliveri, la Pol. Corleone, la ASD Cometa Calcio, la ASD Junior Ramacca, che la Procura Federale, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell'ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Accetta Settimo, Lombardo Marcello, Liarda Vincenzo, Leo Orlando, Scalisi Carlo, Fancello Corrado, Campione Vincenzo, Pesce Angelo, Rao Salvatore, Reali Josè, Norato Luigi, Sidoti Carmelo, Altomonte Giovanni, Fisichella Giuseppe e Ferro Enrico.

In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali pubblicate sul C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 199 del 6 dicembre 2011, sanzionava le Società con l'ammenda di € 50,00 ciascuna ed infliggeva ai legali rappresentanti delle stesse l'ammonizione ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera A) CGS, con la sola eccezione del Sig. Norato Luigi (FCD Città di Castellana) in quanto non più tesserato.

Avverso siffatte decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, riaffermato il principio che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno, ritenendo incongrua la sanzione dell'ammonizione applicata dalla Commissione Territoriale.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Deve innanzi tutto essere stralciato dal presente dibattimento il ricorso proposto dalla Procura nei confronti della ASD Castel di Judica e del Sig. Pesce Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della stessa, in quanto dall'incarto risulta che la raccomandata contenente la convocazione a questa riunione non è stata ricevuta dal destinatario; siffatta lettera, ritualmente inviata presso la sede della Società, è stata però *rifiutata* dalla destinataria sull'assunto che il Pesce, non ricoprendo più la carica di legale rappresentante della Società, non era più domiciliato presso detta sede.

Gli atti vanno pertanto rimessi all'Organo requirente affinché provveda alla rinotificazione.

In via preliminare, deve essere disposta la riunione degli altri ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva tra loro esistente.

Nel merito, i ricorsi, unitariamente considerati, sono fondati e devono essere accolti.

Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle Disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica l'applicazione delle sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H).

Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali deve essere inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento.

In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

In tale contesto, appare evidente che la sanzione dell'ammonizione comminata dalla Commissione Territoriale ai legali rappresentanti delle Società (con l'eccezione di cui sopra) appare incongrua se rapportata all'illecito disciplinare che si configura nel caso in esame e suscettibile di affievolire la responsabilità dei legali rappresentanti delle società deferite, per cui a detta sanzione deve essere sostituita quella della inibizione, che, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, affermatosi nelle plurime decisioni di casi simili, va quantificata in giorni 30, trattandosi di un solo inadempimento, costituito dal mancato perfezionamento della iscrizione al campionato di competenza entro il primo termine ordinatorio.

P.Q.M.

a parziale modifica di ogni decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri:

Vincenzo LIARDA (Presidente della Soc. ASD Madonie Polizzi G. Calcio);

Giovanni ALTAMONTE (Presidente della Soc. Pol. Corleone);

Carmelo SIDOTI (Presidente della Soc. ASCD Città di Oliveri);

Josè REALI (Presidente della Soc. Pol. D. Città di Canicattini);

Salvatore RAO (Presidente della Soc. ACD Ciminna);

Giuseppe FISICHELLA (Presidente della Soc. ASD Cometa Calcio);

Enrico FERRO (Presidente della Soc. Junior Ramacca);

Marcello LOMBARDO (Presidente della Soc. ASD Partinicaudace);

Luigi NORATO (già Presidente della Soc. FCD Città di Castellana all'epoca dei fatti, sanzione esecutiva dal momento del ritesseramento del predetto presso la FIGC);

Vincenzo CAMPIONE (Presidente della Soc. ASD Nicosia);



Settimo ACCETTA (Presidente della Soc. ASD Patti Calcio);  
Carlo SCALISI (Presidente della Soc. ASD Carlentini);  
Corrado FANCELLO (Presidente della Soc. ASD Netina Calcio);  
Orlando LEO (Presidente della Soc. ASD Mediterranea Nizza);  
la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.

Rimette alla Procura Federale gli atti afferenti il ricorso avverso la posizione del Sig. Angelo PESCE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Castel di Judica), affinché si provveda come da parte motiva.

Il Presidente della CDN f.f.  
Avv. Valentino Fedeli

“”

**Pubblicato in Roma il 29 marzo 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete